

CHI PUÒ ABILITARSI

CON RIFERIMENTO ALL'OBBLIGO O ALLA FACOLTÀ DI ADESIONE AI SERVIZI DEL PROGRAMMA PER LA RAZIONALIZZAZIONE NEGLI ACQUISTI DELLA PA
SI RINVIA ALLA TABELLA DENOMINATA "TABELLA OBBLIGO - FACOLTÀ"

PROSPETTO ESPLICATIVO RIGUARDANTE I REQUISITI SOGGETTIVI PER L'ABILITAZIONE AI SERVIZI DEL PROGRAMMA PER LA RAZIONALIZZAZIONE NEGLI ACQUISTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Le Convenzioni

Alla luce della normativa vigente in materia, sono legittimati ad aderire al sistema di approvvigionamento delle Convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A. ex art. 26 della L. n. 488/1999 i seguenti soggetti:

- le AMMINISTRAZIONI STATALI, IVI COMPRESI GLI ISTITUTI E SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO E LE ISTITUZIONI EDUCATIVE
- le AZIENDE ED AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO
- le REGIONI, le PROVINCE, i COMUNI, le COMUNITÀ MONTANE, E LORO CONSORZI E ASSOCIAZIONI
- le ISTITUZIONI UNIVERSITARIE
- le AMMINISTRAZIONI, le AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
- gli ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE¹
- le AMMINISTRAZIONI TERRITORIALI NON REGIONALI
- gli ORGANISMI di DIRITTO PUBBLICO²
- le SOCIETÀ A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA INSERITE NEL CONTO CONSOLIDATO ISTAT
- gli ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI
- le CAMERE di COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA e loro associazioni
- gli ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI NAZIONALI, REGIONALI e LOCALI
- l'AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (ARAN)
- le AGENZIE di cui al D. Lgs. 300/1999
- le ONLUS e le ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO³

¹ In assenza di Convenzioni CAT.

² a norma all'articolo 3, comma 26, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163,

<<è qualsiasi organismo, anche in forma societaria:

- istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;

- dotato di personalità giuridica;

- la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico>>.

³ Il co. 3 dell'art. 7 del D. L. n. 52 del 2012 contenente disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica come convertito dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, prevede che <<Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano possono ricorrere per l'acquisto di beni e di servizi alle convenzioni stipulate dalla società Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26

- i MOVIMENTI E PARTITI POLITICI, ex articolo 24, comma 3, Legge n. 289/2002

della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, nonché al mercato elettronico della pubblica amministrazione, previsto dall'articolo 328 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza>>.

Data ultimo aggiornamento 08/03/2013